



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68 del 29/12/2022

OGGETTO:

Addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Determinazione aliquote 2023.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA URGENTE** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RICCIARDI FERNANDO	Presidente		X
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere		X
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere		X
GHIRMU HELEN	Consigliere	X	
SERVALLI SARA	Consigliere	X	
VACCA LORENZO GIUSEPPE	Consigliere	X	
GENISIO ROBERTO (detto GEPPPO)	Consigliere		X
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
CAVALERI ANDREA	Consigliere	X	
NOVARIA GUIDO	Consigliere	X	
BERTOT FABRIZIO	Consigliere	X	
RAIMONDO ALDO OLINDO	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
PONCHIA SANDRA	Consigliere	X	
BONOME ROBERTO	Vice Presidente	X	
	Totale:	13	4

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 68 del 29/12/2022

OGGETTO: Addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) - Determinazione aliquote 2023.

Si dà atto che la discussione del punto è stata verbalizzata nella deliberazione n. 67 del 29/12/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Richiamata la deliberazione n° 46 adottata in seduta del 27.12.2017 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF attualmente in vigore;

Richiamato l'articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 in tema di Addizionale Comunale all'IRPEF;

Dato atto che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3, D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento con conseguente conguaglio per l'acconto dell'addizionale già versato;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visti i commi 142, 143 e 144 dell'art.1 della Legge 296/2006 che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'Irpef, modificando l'art.1 del D.lgs. 360/1998, prevedendo la possibilità di disporre la variazione dell'aliquota fino a 0,8 punti percentuali con possibilità di stabilire soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Vista la deliberazione di Commissione Straordinaria n° 79 adottata con i poteri di cui all'art. 42 del D.lgs. n° 267/2000, in seduta del 7.5.2013, con cui l'aliquota per l'addizionale IRPEF per l'anno 2013 veniva determinata nella misura dello 0,8 per cento;

Dato atto che la misura dello 0,8 per cento dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata da questo Ente con propria deliberazione n° 25 del 30.7.2014 per l'anno 2014, con propria deliberazione n° 28 del 24.6.2015 per l'anno 2015, con propria deliberazione n° 14 del 13.4.2016 per l'anno 2016, con propria deliberazione n° 64 del 20.12.2016 per l'anno 2017 e con

propria deliberazione n° 47 del 27/12/2017 per l'anno 2018, con propria deliberazione n° 45 del 19/12/2018 per l'anno 2019, con propria deliberazione n° 14 del 20/06/2020 per l'anno 2020, con propria deliberazione n° 6 del 29/04/2021 per l'anno 2021 e con propria deliberazione n° 4 del 25/03/2022;

Dato atto che l'attribuzione delle risorse di cui all'addizionale IRPEF, conseguibili con l'applicazione dell'aliquota determinata con D.M. Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.lgs. n. 360/98, è finalizzata al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti ai Comuni dai decreti legislativi di attuazione della L. 15.3.1997, n. 59.

Considerato che, con la Legge di bilancio 2022, viene riformata l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), ridisegnandone il profilo di aliquote e scaglioni, e vengono riorganizzate e armonizzate le detrazioni per reddito da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensioni.

Dato atto che il Comune di Rivarolo Canavese applica, da regolamento, un'aliquota unica e non per scaglione non dovrà apportare alcuna modifica per adeguarsi alla nuova normativa;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere, pur nell'attuale grave contesto economico, i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, soprattutto in considerazione delle persone più in difficoltà;

Ritenuto di mantenere invariate per l'anno 2023 l'aliquota e la soglia di esenzione così come stabilite per l'anno 2022;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile Settore Servizi Finanziari;

Acquisito il parere favorevole del revisore unico del conto;

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Bertot, Raimondo, Bonome) e n. 2 astenuti (Vittone, Ponchia) su n. 13 consiglieri presenti e n. 11 votanti, espressi mediante votazione palese

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto che ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. a far data dal 01/01/2018 sono esenti dal versamento dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore a € 10.000,00;
- 3) Di stabilire, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2023, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%, confermando quella dell'anno precedente;

- 4) Di stimare il gettito relativo all'anno 2023 con una previsione iniziale di € 1.400.000,00 nel limite delle stime effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze per anno d'imposta 2020, sul portale del federalismo fiscale;
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia sul sito internet www.finanze.it, e sarà trasmessa dal Comune esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo e dell'aliquota nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) come previsto dall'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 175 del 2014;

Successivamente con n. 8 voti favorevoli, n. 3 contrari (Bertot, Raimondo, Bonome) e n. 2 astenuti (Vittone, Ponchia) su n. 13 consiglieri presenti e n. 11 votanti, espressi mediante votazione palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 13/01/2023 viene sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE

Firmato digitalmente
F.to : Roberto BONOME

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
F.to : Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, li

Il Segretario Generale
